

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
ENTE LOCALE [*] MEDIANTE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO PRO
SOLUTO

Con la presente scrittura tra

L'Ente locale di(qui di seguito il "Comune") con sede in

Codice fiscale.....rappresentata dal.....

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in ViaCodice

Fiscalerappresentata/o dal Sig.(di

seguito la "Banca/Intermediario Finanziario")

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa e successivamente tale scadenza è stata sostanzialmente rimossa dal comma 1-ter articolo 31 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/7/2010;
- che la Giunta Comunale con provvedimento del [*] ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;
- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal [Direttore dell'Area Risorse Finanziarie] restando esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;
- La certificazione conterrà, tra l'altro, l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e i riferimenti di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma.
- La Banca cessionaria si impegna ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

finanziari nonché dell'art. 6 del Dlgs. n 217 del 17/10/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune nella certificazione.

- che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che la Banca/ Intermediario Finanziario ha espresso con nota in data (Protocollo n .) la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della certificazione del credito;
- che con la citata nota del la Banca/ Intermediario Finanziario si è dichiarata/o disposta/o ad acquistare i crediti dei fornitori dell'Ente Locale – purché certificati –, applicando al valore nominale del credito certificato lo sconto ed una commissione fissa, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione¹,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca/Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca/Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune [indicare area/dipartimento competente], istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del [area/dipartimento competente] del Comune verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'[area/dipartimento] stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [soggetto competente] certificherà entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale, IVA

¹ Ogni Banca/Intermediario Finanziario si riserverà di comunicare l'eventuale importo unitario minimo di cessione

compresa, riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca/Intermediario Finanziario (entro 12 mesi dalla data della certificazione del credito), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca/Intermediario Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente.

Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread non superiore al [●]% su base annua oltre ad una commissione fissa massima dello [●]%. Lo sconto è calcolato con riferimento al periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto di cessione e la scadenza per il pagamento indicata dall'Ente nella certificazione.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca/Intermediario Finanziario.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca/Intermediario Finanziario con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tantomeno sulla Banca/ Intermediario Finanziario, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca/ Intermediario Finanziario nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

La Banca/Intermediario Finanziario, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione alcuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca/Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca/Intermediario Finanziario applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360,

rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari a [*] annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2011_e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della certificazione del credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

[*], li.....

Per il Comune di [*].....

Per la Banca /Intermediario Finanziario

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri